



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

ISTRUZIONI PER PRESENTARE ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (agosto 2024)

La conversione del pignoramento consiste nella possibilità per il debitore esecutato di chiedere al Tribunale di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro che comprenda anche le spese di esecuzione e l'importo (capitale, interessi, spese) dovuto al creditore procedente e agli altri creditori che eventualmente siano intervenuti successivamente (fino alla decisione sull'istanza di conversione).

In pratica, il debitore può evitare la vendita del bene pignorato (bene immobile o bene mobile) pagando quanto da lui dovuto ai creditori.

L'istanza può essere presentata **una sola volta**, prima dell'udienza fissata nel processo esecutivo (immobiliare o mobiliare) per decidere sulla vendita del bene pignorato.

Modalità per presentare la domanda

L'istanza di ammissione alla conversione deve essere depositata in cancelleria; non è necessaria l'assistenza di un legale.

Il debitore deve utilizzare il modulo allegato alle presenti Istruzioni e a tale modulo deve essere allegata copia del contratto di apertura del conto corrente presso la Banca di Castagneto Carducci via De Lanzi n 23 -Livorno.

La parte esecutata deve inviare alla Banca Castagneto 1910 tramite pec (**livornoag1@pec.castagnetobanca.it**) oppure e-mail (**Livornoag1@castagnetobanca.it**) l'atto di pignoramento con indicazione delle parti e il numero della procedura, indicando se si tratta di una procedura mobiliare o immobiliare e chiedendo l'apertura di un conto corrente. La Banca, successivamente, richiederà alla Cancelleria il nulla osta e invierà alla parte tramite e-mail e/o PEC le coordinate bancarie dove effettuare il pagamento di 1/6 della somma dovuta, calcolata come sopra precisato.

Una volta eseguito il pagamento, l'avvocato o la parte personalmente depositerà in PCT o in cancelleria l'istanza di conversione, con la relativa distinta del versamento di un 1/6.

L'istanza di conversione dovrà essere munita di marca da bollo di € 16,00 (non è ancora possibile utilizzare il pago PA per la marca da bollo). Una scansione della marca da bollo dovrà essere depositata in PCT e l'originale deve essere depositato in cancelleria.

Il Giudice fisserà un'udienza, nel corso della quale sentirà le parti interessate e determinerà la somma da sostituire ai beni oggetto di pignoramento, programmando l'eventuale rateizzazione.

Rateizzazione della somma da pagare

Il Giudice può consentire che il debitore versi la somma complessiva (totale dei debiti e delle spese della procedura, detratto 1/6 già versato) in unica soluzione o in rate mensili, entro il termine massimo di 48 mesi.

Se il Giudice concede la rateizzazione, il debitore potrà effettuare i versamenti mensili, nel termine fissato dal Giudice, mediante bonifico sul conto corrente aperto come sopra.

Ogni sei mesi verrà fissata un'udienza per verificare se il versamento delle rate è regolare, fino all'integrale pagamento della somma stabilita dal Giudice.

Conseguenze del mancato pagamento delle rate

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal Giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate fissate nel provvedimento di ammissione alla conversione, il Giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente, fissa la vendita dei beni pignorati e le somme versate sul predetto conto corrente dal debitore formano parte dei beni pignorati.

Allegato: istanza di conversione http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17554.doc